

n. 1030/2020 R.G.N.R. Mod. 44 *ISSA GRAZIANO + ISSA DE JANTIS*
n. 1129/2021 R.G.G.I.P. Mod. 44



TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE G.I.P.

Il Giudice dott. Andrea Salvatore Romito,
letti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti di ignoti per i reati di cui agli artt. 589 e 586 c.p., commessi a Modena l'8 marzo 2020 nei confronti di Chouchane Hafedh, Methnani Bilel, Agrebi Slim, Bakili Ali, Ben Mesmia Lofti, Hadidi Ghazi, Iuzu Artur e Rouan Abdellah;

esaminata la richiesta di archiviazione depositata dal P.M. il 14 aprile 2021 e l'opposizione formulata dall'Associazione Antigone onlus, in persona del Presidente p.t., dal Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale, in persona del Presidente p.t., e dalle persone offese Chouchane Ahmed e Chouchane Mohsen;

sentite le parti presenti nella camera di consiglio del 7 giugno 2021;

sulla riserva ritenuta all'udienza menzionata;

ha reso la seguente

ORDINANZA

In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità degli atti oppositivi formulati dall'Associazione Antigone onlus e dal Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, trattandosi di soggetti privi della qualifica di persone offese in riferimento ai reati ipotizzati o, pur solo astrattamente, enucleabili (in termini, con principi pienamente estendibili alla vicenda in esame, poiché reiterativi della perimetrazione delle nozioni di danneggiato e persona offesa dal reato, fra le tante, Cass. Pen. n. 5240 del 2 febbraio 2018).

Ciò, peraltro, non esime dal valutare il complessivo quadro emergente dall'articolata attività investigativa e la correlata istanza abdicativa.

La vicenda oggetto del presente procedimento ha trovato compiuta ricostruzione, nella sua genesi e nel conseguente sviluppo in termini spaziali e temporali, nelle relazioni redatte dalla Polizia penitenziaria e dalla Squadra Mobile della Questura modenese, ben sintetizzate nella richiesta in esame; e ad esse, pertanto, in ragione della accuratezza della struttura storico-narrativa e delle caratteristiche della presente fase procedimentale, pare lecito operarsi integrale riferimento.

Ben potrà ritenersi, pertanto, che, intorno alle ore 13:15 dell'8 marzo 2020, all'interno della porzione della struttura denominata 'vecchio padiglione' della Casa circondariale di Modena fosse sorta una sommossa involgente decine di ospiti, rapidamente evolutasi lungo quattro direttrici (*"tentativo di evasione scavalcando il muro di cinta"*; *"tentativo di evasione forzando le porte carraie e gli accessi alla portineria centrale"*; *"saccheggio dell'infermeria"*; *"opposizione violenta alle attività di ripristino di standard di sicurezza"*) e sedata solo il giorno seguente, con esiti rappresentati dal decesso di nove detenuti a causa della assunzione di metadone e farmaci

psicotici, violentemente sottratti dalla farmacia dell'istituto, e il danneggiamento di una ampia porzione degli edifici penitenziari.

Ciò che interessa rilevare, ora, è che alcuna responsabilità è ascrivibile in capo ai soggetti intervenuti nel corso del complesso iter procedimentale che conduceva, il 9 marzo 2021, alla definitiva cessazione dei tumulti, non potendo che farsi applicazione, come correttamente evidenziato dai PP.MM. nel corso della discussione, del noto e condivisibile principio di origine giurisprudenziale (ve n'è traccia, solo in via esemplificativa, nelle pronunce della Corte di Cassazione nn. 5794 del 15 febbraio 2021, 27871 del 25 giugno 2019, 5007 del 1 febbraio 2019; ancora, in tal senso, nn. 22691 del 28 luglio 2020, 123 del 3 gennaio 2019 e 33329 del 28 luglio 2015) del cd. rischio eccentrico, consistente nella interruzione del vincolo protettivo gravante sul garante a fronte di condotte, assunte volontariamente dal soggetto tutelato, connotate, sotto i profili soggettivo ed oggettivo, da imprevedibilità ed abnormità rispetto all'area della tutela approntata dalla norma genetica dell'obbligo; e non v'è dubbio che l'insorgere all'interno di una struttura carceraria, con modalità previamente concordate, di una sedizione involgente un'ampia porzione degli ospiti e sviluppatasi in aree differenti del complesso residenziale con le modalità in precedenza descritte, sia pure *per relationem* agli atti fascicolari, nel corso della quale erano violentemente asportati ed assunti estesi quantitativi di medicinali correttamente custoditi all'interno del locale a ciò preposto, causa unica ed esclusiva del decesso dei nove carcerati (profilo, questo, debitamente approfondito nel corso delle attività di consulenza e non investito da alcuna contestazione), costituisca – per il numero dei soggetti coinvolti, la molteplicità dei fronti dell'agitazione, la sproporzione in termini numerici fra rivoltosi e guardie penitenziarie, il contesto sanitario nel quale gli accadimenti ebbero luogo, la necessità di attivare processi decisionali efficaci in un arco temporale di ridotta durata in ordine alle modalità di gestione della sommossa e all'allocazione di centinaia di detenuti – concretizzazione di un rischio nuovo, esorbitante l'area di pericolo governata dai titolari delle posizioni di garanzia astrattamente ravvisabili.

Così definito il contesto nel quale ebbero a verificarsi gli accadimenti oggetto del presente procedimento, occorre ora evidenziare come alcuna differenziazione possa essere rilevata con riferimento alla posizione di Chouchane Hafedh.

La pretesa sussistenza di molteplici versioni relative alle modalità, anche temporali, del rinvenimento del giovane non ha trovato, in realtà, alcun reale supporto negli atti investigativi, la cui lettura consente di contro di evincere l'esistenza di un ampio arco temporale fra l'assunzione dei medicinali e l'insorgenza del processo che conduceva all'*exitus*, a conferma della bontà della rievocazione contenuta nell'informativa redatta l'11 marzo 2020 da Comandante della Polizia penitenziaria (*"in data 08.03.2020 ... alle ore 19:30 circa, durante la protesta dei detenuti, che hanno invaso l'intero istituto, alcuni detenuti non identificati trasportavano il nominato in oggetto fino al passo carraio interno della portineria centrale dell'istituto, perché non stava bene, lasciandolo in terra ..."*) ed apprezzare la correttezza dell'operato del sanitario che ne constatava il decesso alle ore 20:20 (si legga, sul punto, la ricostruzione dell'accaduto effettuata dal dott. Giuseppe Conserva, che, appena trenta minuti dopo l'aver accolto *"il corpo inanimato del suddetto paziente"*, appurava l'eziologia della morte, consistente in *"arresto respiratorio da abuso di sostanze oppioidi"*, come in seguito confermato da più accurata

attività consulenziale ed ispettiva, attestante il possesso da parte del detenuto di estesi quantitativi di medicinali, peraltro in assenza di “*segni evidenti di lesioni fisiche o altro*”).
L’opposizione formulata dai familiari di Chouchane Hafedh, pertanto, deve essere rigettata per insussistenza di alcuna ipotesi di responsabilità in capo ai soggetti intervenuti nel processo gestionale della sommossa.

P.Q.M.

dichiara l’inammissibilità degli atti d’opposizione formulati dall’Associazione Antigone onlus, in persona del Presidente p.t., dal Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale, in persona del Presidente p.t.;
rigetta l’opposizione formulata dalle persone offese Chouchane Ahmed e Chouchane Mohsen e dispone archiviarsi il procedimento per insussistenza di alcuna ipotesi di responsabilità in capo ai soggetti intervenuti nel processo gestionale della sommossa, con restituzione degli atti alla Procura della Repubblica.
Modena, 16 giugno 2021.

IL GIUDICE
DR. ANDREA SALVATORE ROMITO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
UFFICIO G.I.P.
16 GIU 2021
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
NOBIL E MARCA

